

complessivi di contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per Amministrazione titolare.

#### Art. 2.

##### *Modalità di verifica e modalità di revoca*

1. Ai fini della verifica delle informazioni fornite dagli enti locali nonché con riguardo alla procedura di assegnazione definitiva e alla revoca delle risorse assegnate agli interventi ricompresi negli Allegati 1 e 2, si rinvia a quanto previsto dall'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023.

#### Art. 3.

##### *Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio*

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui all'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse preassegnate a ciascuno degli interventi indicati nell'Allegato 1. Gli enti locali, entro i successivi dieci giorni, sono tenuti ad aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto «piano dei costi».

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2023

*Il Ragioniere Generale  
dello Stato  
MAZZOTTA*

#### AVVERTENZA:

*Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, sarà disponibile alla pagina del sito internet: [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita\\_istituzionali/monitoraggio/piano\\_nazionale\\_per\\_gli\\_investimenti\\_complementari\\_al\\_pnrr/fondo\\_opere\\_indifferibili](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili)*

23A04240

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 luglio 2023.

**Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze HHC, HHC acetato e HHC-P.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia

di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a), punto 6 del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I;

Tenuto conto delle note pervenute nel secondo semestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre del 2023 da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti:

la segnalazione di nuove molecole tra cui: HHC, HHC acetato e HHC-P, identificate per la prima volta in Europa, trasmessa dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al Punto focale italiano nel periodo ottobre 2022 - gennaio 2023;

le informative sui sequestri della sostanza HHC effettuati in Italia, nel periodo maggio 2022-settembre 2022;

l'allerta di grado 1 su aumento dei sequestri di HHC sul territorio nazionale, che raccoglie n. 4 ulteriori segnalazioni pervenute al Sistema di allerta nel periodo novembre-dicembre 2022;


Considerato che le sostanze HHC, HHC-acetato e HHC-P sono cannabinoidi semisintetici, riconducibili per struttura chimica al tetraidrocannabinolo;

Considerato inoltre che l'HHC è comparso negli Stati Uniti verso la fine del 2021, venduto come alternativa legale della *cannabis* e del delta-9-THC;

Tenuto conto che l'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) di Lisbona ha pubblicato sul suo sito web, in data 17 aprile 2023, un esteso Rapporto tecnico sulla sostanza HHC che, nelle pagine della Sezione 1, ne considera gli effetti ampiamente simili a quelli del delta-9-THC e ne descrive la diffusione nel mercato europeo;

Tenuto conto che la sostanza HHC è stata oggetto di diversi sequestri in Italia, effettuati dalle Forze dell'ordine nella Provincia di Bolzano, in Puglia, in Piemonte e in Lombardia, nel corso dell'anno 2022;

Vista la nota datata 25 maggio 2023, con la quale il Comando carabinieri per la tutela della salute comunica di aver acquisito una segnalazione dell'Associazione imprenditori canapa Italia (ICI) circa il presunto proliferare della commercializzazione in Italia e in Europa della sostanza HHC, cannabinoide presente naturalmente nei semi e nel polline di canapa in piccolissime concentrazioni ma che verrebbe prodotta attraverso processi di sintesi in laboratorio su larga scala e poi diffusa sul mercato dei prodotti chimici ad alta concentrazione di HHC, sfruttan-



do l'attuale stato legale di detta sostanza, la cui possibile tossicità potrebbe comportare questioni di sicurezza per gli assuntori e la cui connotazione di sostanza ottenuta per semi sintesi, riconducibile per struttura chimica al tetraidrocannabinolo ne farebbe ritenere possibile l'inclusione nella tabella I del testo unico;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 17 gennaio 2023, 26 gennaio 2023, 8 marzo 2023, 29 marzo 2023 e 5 maggio 2023, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze HHC, HHC acetato e HHC-P;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 13 giugno 2023, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze HHC, HHC acetato e HHC-P;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della Tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione del rischio connesso alla diffusione delle citate sostanze sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

HHC (denominazione comune);

6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (denominazione chimica);

esaidrocannabinolo (HHC) (altra denominazione);  
 esaidro-CBN (altra denominazione);  
 HXC (altra denominazione);  
 HHC acetato (denominazione comune);  
 6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,9,10,10a-esaidrobencocromen-1-ile) acetato (denominazione chimica);  
 esaidrocannabinolo acetato (altra denominazione);  
 acetil-esaidrocannabinolo (altra denominazione);  
 O-acetil-esaidrocannabinolo (altra denominazione);  
 HHC-O-acetato (altra denominazione);  
 HHCO (altra denominazione);  
 HHC-O (altra denominazione);  
 HHCOA (altra denominazione);  
 HHCOAc (altra denominazione);  
 HHC-OAc (altra denominazione);  
 HHC-P (denominazione comune);  
 3-eptil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (denominazione chimica);  
 esaidrocannabiforolo (altra denominazione);  
 HHCP (altra denominazione);

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2023

*Il Ministro:* SCHILLACI

23A04164

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 luglio 2023.

**Rettifica della determina n. DG262/2023 del 27 giugno 2023 concernente procedura pay-back 5% - Anno 2023. (Determina n. DG/289/2023).**

#### IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme

sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

